



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro la Convenzione Monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, che sostituirà quella vigente firmata a San Marino il 29 novembre 2000.

La rinegoziazione della vigente Convenzione monetaria del 29 novembre 2000 trova ragione nella esigenza manifestata dal Consiglio Affari Economici e Finanziari (ECOFIN), che nella sessione del 10 febbraio 2009, nelle conclusioni finali riferite agli "Orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro e loro relativa faccia nazionale", ha invitato la Commissione ad esaminare l'applicazione degli accordi monetari vigenti conclusi dalla Comunità europea con Monaco, San Marino e Vaticano e di rivederne il funzionamento per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e questi tre Paesi e per una maggiore armonizzazione dei testi.

A seguito della comunicazione della Commissione, con decisione del 26 novembre 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha dato mandato alla Commissione e all'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea, di rinegoziare la vigente Convenzione con San Marino.

Una prima riunione informale si era tenuta già nel marzo 2009. Nel corso della stessa si è proceduto ad un primo scambio di pareri e di informazioni con i rappresentanti della Commissione europea, del Ministero del Tesoro italiano e della BCE. Il progetto di Convenzione è stato in seguito oggetto di ulteriori incontri fino ad arrivare alla sua definizione e parafatura lo scorso 24 gennaio ed alla sottoscrizione il successivo 27 marzo.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Nel corso del negoziato, da parte sammarinese è stata posta particolare attenzione all'elenco delle norme comunitarie in materia bancaria e finanziaria e di antiriciclaggio, di cui all'allegato alla Convenzione medesima, e dei tempi di recepimento delle stesse nell'ordinamento sammarinese. Peraltro tale recepimento, anche se certamente impegnativo data la mole di atti da adottare, potrà consentire agli istituti di credito sammarinesi di aver accesso ai sistemi europei di regolamento e di pagamento interbancari e ai sistemi di regolamento titoli.

Sinteticamente il nuovo testo, oltre a confermare all'articolo 1 che la Repubblica di San Marino ha diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro, include le seguenti disposizioni innovative:

- conclusione della nuova Convenzione direttamente con l'Unione europea, mentre quella precedente fu sottoscritta con la Repubblica italiana, a nome della Comunità europea,

- massimale annuo per l'emissione di monete in euro (art.3). Onde garantire che tutti i Paesi che hanno sottoscritto accordi monetari godano di pari trattamento viene introdotto un nuovo metodo uniforme per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro.

I nuovi massimali sono costituiti da una parte fissa, il cui importo iniziale è stato determinato per San Marino in 2.600.000 euro (rivedibile successivamente), e una variabile in dipendenza del numero di abitanti;

- norme per il conio delle monete in euro (art.5). La Convenzione attualmente vigente assegna esclusivamente alla Zecca italiana il diritto di coniare le monete in euro di San Marino, mentre la nuova Convenzione prevede la possibilità di utilizzare altre Zecche dell'Unione europea, previo accordo del Comitato misto,

- recepimento della pertinente normativa comunitaria (art. 8) nel settore della protezione dell'euro contro la contraffazione, con previsione delle modalità di collaborazione con la Comunità in questo ambito, delle norme in materia di



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia bancaria e finanziaria di cui all'allegato alla Convenzione. Pertanto San Marino dovrà allineare la propria legislazione a quella applicabile negli Stati membri dell'area euro, che in considerazione dell'entità potrà essere attuata gradualmente nell'arco di in un periodo prestabilito che va da uno ai sei anni dall'entrata in vigore della Convenzione, come specificato nell'allegato. Qualora non siano rispettati i termini stabiliti per il recepimento delle norme comunitarie l'ammontare dell'emissione delle monete in euro potrà essere ridotta temporaneamente di un terzo o di un mezzo;

- risoluzione delle controversie attraverso la Corte di giustizia europea (art.10), designata quale organo competente esclusivo per le Parti contraenti,

- meccanismo di follow-up attraverso l'istituzione di un Comitato misto (art.11) composto da rappresentanti di San Marino, Italia, Commissione europea e Banca Centrale Europea, con il compito di favorire l'attuazione della Convenzione e discutere le eventuali modifiche da apportare all'elenco della legislazione comunitaria che San Marino sarà tenuto ad applicare.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

nella consapevolezza dell'importanza che questa nuova Convenzione riveste per il nostro Paese al fine di continuare ad emettere le monete in euro e di poter accedere ai sistemi di pagamento dell'area dell'euro sulla base di determinate condizioni, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto della Convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012, riguardo alla quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 8 del 6 marzo 2012.